



**REGOLAMENTO TECNICO
PER LA CERTIFICAZIONE
DELL'INGEGNERE ESPERTO IN
AMBITO NAVALE**

Approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 maggio 2025

SOMMARIO

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	RUOLI E FUNZIONI	4
3.	RIFERIMENTI.....	4
3.1.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI DI SETTORE	4
3.2.	RIFERIMENTI GENERALI	5
4.	DEFINIZIONI.....	5
5.	MODALITÀ OPERATIVE.....	5
5.1.	REQUISITI DI ACCESSO ALL'ESAME	5
5.2.	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	7
5.3.	VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
5.4.	SVOLGIMENTO DELL'ESAME	8
6.	REGISTRO DEGLI INGEGNERI CERTIFICATI	9
7.	RINNOVO DEL CERTIFICATO	9

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle competenze degli iscritti che richiedono la certificazione come Ingegnere esperto in ambito navale.

L'ingegneria navale rappresenta la branca dell'ingegneria industriale che si occupa della progettazione, della costruzione, del mantenimento in esercizio e della dismissione dei mezzi navali.

L'Ingegnere esperto in ambito navale possiede nozioni che gli consentono di affrontare ogni fase del ciclo di vita di navi, imbarcazioni e mezzi marini e dei relativi componenti: dal concept, alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, fino alla dismissione finale. Inoltre l'Ingegnere esperto in ambito navale controlla l'applicazione delle norme sulla sicurezza nel suo ambito specifico.

Si possono distinguere diversi settori di applicazione principali quali quelli dell'architettura navale (studio della forma dello scafo), della propulsione (motori termici ed elettrici) e dell'allestimento (impianti di servizio).

L'Ingegnere esperto in ambito navale possiede una consistente conoscenza delle materie propedeutiche fondamentali quali analisi matematica, geometria, chimica, fisica, meccanica razionale, scienza delle costruzioni e scienza dei materiali, su cui si basano le competenze specifiche del settore in cui egli opera.

I principali saperi specifici di un Ingegnere esperto in ambito navale sono un'approfondita conoscenza della costruzione di macchine, della meccanica dei fluidi, delle macchine termiche ed elettriche, degli impianti di servizio. La sua formazione lo rende adatto all'acquisizione e all'impiego di nuove tecnologie e all'integrazione con discipline di stampo gestionale ed applicativo quali, ad esempio, l'economia e la gestione dei progetti.

L'Ingegnere esperto in ambito navale dispone di un bagaglio culturale che gli conferisce la possibilità di operare anche in ambiti specifici di settori affini come l'ingegneria meccanica (es. motori a combustione interna, impianti di servizio), l'ingegneria elettrica (es. macchine elettriche) e l'ingegneria idraulica (es. fluidodinamica).

Gli ingegneri navali trovano naturale occupazione presso cantieri di costruzione di navi, imbarcazioni e mezzi marini, industrie per lo sfruttamento delle risorse marine, compagnie di navigazione, istituti di classificazione ed enti di sorveglianza, corpi tecnici della Marina Militare, studi professionali di progettazione e peritali, istituti di ricerca e formazione.

Egli opera in vari ambiti che possono essere riassunti in:

- Progettazione navale (es. scafo, architettura esterna, etc.)
- Propulsione navale (es. motori a combustione interna, turbine, etc.)
- Impiantistica navale (es. impianti antincendio, ventilazione, etc.)
- Sicurezza navale

Pertanto la certificazione può essere rilasciata, a titolo non esaustivo, nelle seguenti specializzazioni (o loro mix):

- Progettazione navale
- Propulsione navale
- Impiantistica navale
- Sicurezza navale

Il candidato può tuttavia scegliere una diversa dizione per la propria specializzazione, come “abito su misura”, che sia però coerente con i requisiti di base del campo prescelto.

2. RUOLI E FUNZIONI

Nel campo più sopra descritto, nelle sue diversificate specializzazioni, l’Ingegnere esperto in ambito navale può ricoprire i seguenti ruoli/funzioni tecniche o occupazioni o loro “mix” (elenco non esaustivo):

1. libero professionista firmatario in prima persona di progetti, direzioni lavori, collaudi, perizie, consulenze, etc., in ambito navale.
2. libero professionista o dipendente al servizio di organismi professionali complessi (studi professionali con più addetti, società di ingegneria, etc.) operanti in ambito navale, dove svolge attività specialistiche (ad es. progettazione, collaudi, etc.)
3. dipendente di aziende industriali, pubbliche e/o private, con mansioni specialistiche in ambito navale
4. dipendente di amministrazioni pubbliche con mansioni specialistiche in ambito navale
5. docente universitario e/o di scuola specialistica, ricercatore o responsabile di laboratorio operante nell’ambito dell’ingegneria navale
6. libero professionista o dipendente di aziende di certificazione o verifica operanti in ambito navale.

3. RIFERIMENTI

3.1. Principali riferimenti normativi e legislativi di settore

- Nuovo Codice della Nautica da Diporto e la piena applicazione della Direttiva 2013/53/UE alle imbarcazioni da diporto
- D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 271/99 e D.Lgs. 272/99 per navi, impianti industriali e cantieri temporanei
- UNI ISO 7825:2018, Costruzioni navali - Macchinari di coperta - Requisiti generali

- UNI EN 1914:2016, Unità per navigazione interna - Imbarcazioni da lavoro, battelli di servizio e lance di salvataggio.

3.2. Riferimenti generali

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del Personale”.
- Regolamento Generale per la Certificazione.

4. DEFINIZIONI

Si utilizzano termini e definizioni riportati nei documenti di riferimento, in particolare i seguenti:

Candidato: persona che svolge l’attività oggetto di certificazione e che partecipa al processo di certificazione.

Servizio: risultato dell’attività del candidato, che deve essere conforme a quanto previsto nel punto 5.1.2 del presente documento.

Organismo di Certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di certificazione di conformità, che consente di dichiarare che determinate persone operano con adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato regolamento tecnico.

Valutazione: azione mediante la quale Certing accerta la competenza del candidato e controlla l’operato della persona da certificare al fine di giudicare la sua conformità alle norme, ai regolamenti e ai requisiti di riferimento.

Valutatore: ingegnere in possesso di pertinenti qualifiche personali e tecniche, verificate dall’Agenzia Certing.

Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole dello schema di certificazione.

Esame finale: colloquio tra candidato e Gruppo di valutazione teso a verificare il possesso delle competenze specifiche conformi a quelle previste per lo schema di certificazione richiesto.

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1. Requisiti di accesso all’esame

L’accesso all’esame è consentito ai candidati che durante la fase istruttoria dimostrano di possedere alcuni tra i requisiti riportati nei successivi punti:

5.1.1. Istruzione

Il requisito minimo per accedere alla certificazione è il possesso del diploma di laurea in ingegneria

triennale o magistrale.

Qualora il ruolo da certificare rientrasse tra quelli riservati per legge, l'ingegnere dovrà risultare iscritto all'Ordine territoriale degli ingegneri provinciale nel settore di riferimento.

Per tutti i ruoli e le funzioni elencate nel Cap 2, l'ingegnere dovrà dimostrare conoscenze, abilità specifiche ed esperienze coerenti con il ruolo dichiarato, aggiornate con continuità nel corso della vita professionale.

5.1.2. Esperienza

Per quanto attiene alle esperienze nell'ambito specifico:

gli Ingegneri con occupazione di tipo **1** (di cui al cap. 2.1) dovranno per es.:

- aver svolto progettazioni
- aver svolto direzioni lavori
- aver svolto collaudi
- aver svolto perizie/consulenze specialistiche
- aver svolto attività tecnico-legali

gli Ingegneri con occupazione di tipo **2** (di cui al cap. 2.1) dovranno per es.:

- aver svolto attività specialistiche (es. progettazione, direzione lavori, etc.) di supporto agli incarichi professionali firmati dai titolari;
- aver svolto perizie/consulenze specialistiche
- aver svolto attività tecnico-legali

gli Ingegneri con occupazione di tipo **3** (di cui al cap. 2) dovranno per es.:

- aver diretto (o sottodiretto o condiviso) la direzione di cantieri
- aver diretto l'ufficio tecnico di imprese, o sue sotto funzioni
- aver svolto attività specialistiche (es. progettazione, direzione lavori, etc.) nell'ufficio tecnico di imprese

Gli Ingegneri con occupazione di tipo **4** (di cui al cap. 2) dovranno per es.:

- aver svolto attività di direzione o di coordinamento di un settore della Pubblica Amministrazione (es. Registro Italiano Navale)

- aver svolto attività presso corpi militari (es. Marina Militare)

Gli Ingegneri con occupazione di tipo **5** (di cui al cap. 2) dovranno per es.:

- aver effettuato docenze specialistiche
- aver preso parte a progetti di ricerca con responsabilità di direzione scientifica
- aver diretto (o co-diretto) un laboratorio di ingegneria navale o sue sotto-funzioni
- aver svolto perizie/consulenze specialistiche

Gli Ingegneri con occupazione di tipo **6** (di cui al cap. 2) dovranno per es.:

- aver effettuato attività di valutazione della conformità della progettazione
- aver effettuato attività di sorveglianza sulla conformità della costruzione

Il candidato deve documentare di aver maturato un'esperienza professionale nel campo dell'ingegneria navale, nelle specializzazioni descritte nel cap.1 o loro "mix", per un periodo minimo di 2 anni per la certificazione **Certing** e per un minimo di 5 anni per la certificazione **Certing Advanced**.

Le suddette esperienze dovranno essere dettagliatamente documentate (elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc.) eventualmente corredate da lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc.) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività. Qualora la documentazione non sia dotata formalmente di tutte le informazioni prima elencate, dovrà comunque poter essere riferita al candidato al di fuori di ogni ragionevole dubbio e atta a permettere la valutazione da parte del gruppo di valutazione dell'attività svolta (cap. 5.3).

Per essere ammessi all'esame i candidati devono soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, attraverso:

- la presentazione di idonea documentazione;
- il richiamo della stessa documentazione in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli art. 47 e 76 del D.P.R. 445:2000 e comunque soggetta a verifica su richiesta da parte di Certing (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

5.2. Richiesta di certificazione

Il candidato che intende ottenere la certificazione deve presentare richiesta attraverso la piattaforma Certing.

Al ricevimento della richiesta l'Agencia Certing verifica la completezza dei dati ed effettua la verifica dei requisiti sopra indicati, con particolare attenzione alla formazione ed esperienza lavorativa specifica maturata nel campo di competenza.

Nel caso di esito non soddisfacente viene richiesta al candidato l'integrazione delle esperienze e/o della formazione fornite, per soddisfare i requisiti ed eventualmente colmare le lacune indicate.

5.3. Valutazione della documentazione

Verificato il possesso dei requisiti, al candidato viene richiesto di caricare in piattaforma la documentazione probatoria per ogni esperienza e formazione inserita a supporto della richiesta di certificazione. La documentazione dovrà attestare la capacità personale di assunzione di responsabilità del candidato in riferimento al ruolo di ingegnere esperto in ambito navale e l'aggiornamento formativo sulla specifica materia.

La documentazione esibita potrà consistere in elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc. e qualsiasi altro documento utile a dimostrare un'attività professionale tracciabile, da cui si evinca l'assunzione di responsabilità per le mansioni caratteristiche dell'ingegnere esperto in ambito navale. Il gruppo di Valutazione analizza e verifica la documentazione presentata ed esprime una valutazione in merito, redigendo apposito verbale. In fase di valutazione ciascun valutatore può richiedere integrazione della documentazione, utile ad un'analisi oggettiva della richiesta.

5.4. Svolgimento dell'esame

A seguito della valutazione documentale viene definita la sessione di esame in cui il candidato si confronta con il gruppo di valutazione. L'esame è costituito da un colloquio che si svolge da remoto, in video conferenza, o presso una sede qualificata dell'Agencia Certing sul territorio, comunicata tempestivamente al candidato.

Il colloquio verte su un confronto con il candidato, della durata minima di 40 minuti, teso sostanzialmente a saggiare la veridicità di quanto presentato dal candidato nel CV e nella documentazione probatoria, in relazione alla richiesta di certificazione.

Il colloquio ha quindi lo scopo di:

- confermare le competenze acquisite in relazione ai titoli posseduti dal candidato;
- approfondire le tematiche illustrate nei documenti tecnici presentati;
- approfondire la capacità del candidato di calarsi in situazioni tipiche del ruolo per il quale si candida;
- produrre eventuali approfondimenti su punti selezionati, necessari ad una migliore valutazione della documentazione prodotta.

Le domande poste al candidato dal Gruppo di Valutazione, dovranno toccare i punti sopra esposti, fino a raggiungere il convincimento che vi sia coerenza tra le conoscenze, abilità ed esperienze del candidato e il campo con l'eventuale che egli chiede di certificare.

Al termine del colloquio il Gruppo di Valutazione, stila un verbale nel quale sono riportati l'esito e le motivazioni che lo hanno generato.

5.5. Ripetizione dell'esame

Nel caso il candidato venga respinto, questi potrà ripetere l'esame dopo aver colmato le lacune evidenziate ed opportunamente definite e circostanziate, inoltrando nuova richiesta di certificazione.

6. REGISTRO DEGLI INGEGNERI CERTIFICATI

Ogni professionista certificato viene iscritto nel "Registro degli Ingegneri certificati", pubblicato sul sito dell'agenzia. Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione, revoca) nonché i dati della persona certificata.

Certing provvede a comunicare periodicamente ad ACCREDIA l'elenco delle persone certificate e le modifiche allo stato delle certificazioni rilasciate.

7. RINNOVO DEL CERTIFICATO

La certificazione ha una durata di **tre** anni.

In prossimità della scadenza, l'ingegnere certificato che desidera rinnovare la certificazione dovrà fornire all'Agenzia Certing, attraverso la piattaforma di certificazione, evidenze di aver mantenuto la continuità operativa tramite adeguata documentazione, delle attività svolte nel triennio e degli eventuali aggiornamenti formativi nel campo/specializzazione per il quale è certificato.

L'Agenzia Certing verifica che la documentazione sia conforme ai requisiti e l'esame sarà gestita da un solo valutatore, senza colloquio se la richiesta di rinnovo riguarda la medesima dizione della certificazione in scadenza.

In sede di rinnovo è possibile modificare il livello e la (eventuale) specializzazione richiamate nel certificato. In questi casi la documentazione prodotta dovrà ricoprire un arco temporale congruo (che è di cinque anni nelle certificazioni advanced) e sottoporsi ad un colloquio di valutazione.

Per modificare il campo si dovrà, invece, fare richiesta di nuova certificazione. La mancata presentazione della domanda di conferma della certificazione alla scadenza triennale comporta la decadenza automatica della stessa.